CAMERA DEI DEPUTATI N. 3638

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VELTRI

Norme in materia di incompatibilità di funzioni per i magistrati

Presentata il 30 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La soluzione del problema degli incarichi extragiudiziari dei magistrati non è più rinviabile. È necessario approvare in tempi rapidi una legge che sancisca l'incompatibilità totale tra il lavoro istituzionale dei giudici e gli altri incarichi.

Se per i magistrati ordinari, infatti, le cose sono più chiare e più semplici dal momento che il Consiglio superiore della magistratura non concede autorizzazioni, per i magistrati amministrativi (circa 400 giudici dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato) e contabili, i criteri di assegnazione degli incarichi extragiudiziari, il valore monetario delle controversie da risolvere, l'entità degli emolumenti percepiti, i rapporti di contiguità con le amministrazioni pubbliche e con le imprese private, i rapporti di interesse che spesso ne derivano, sono tutt'altro che chiari, e provocano sospetti che nell'interesse di tutti è bene fugare.

Ad esempio, le schede personali dei magistrati amministrativi sono riservate e inaccessibili e non sempre, a detta degli stessi magistrati, sono precise. Tanto che le cifre dei compensi pubblicate dalla stampa il più delle volte sono state contestate dagli interessati e il Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) ha evidenziato che alcuni giudici sugli onorari milionari non hanno nemmeno pagato le tasse.

Per dare un'idea « del giro d'affari » e dei rischi di inquinamento e di collusioni, è utile riportare alcuni dati pubblicati dal settimanale *Il Mondo* il 27 luglio 1996:

1) nel biennio 1991-1992 a 24 magistrati sono state affidate controversie fra lo Stato e i privati per un valore di lire 1.052

miliardi con compensi per i magistrati interessati valutabili in lire 50 miliardi; la cifra è enorme se si pensa che gli stipendi dei magistrati amministrativi e contabili sono già molto elevati.

2) il solo ex presidente del Consiglio di Stato Aldo Quartulli in due anni avrebbe giudicato controversie per un valore di lire 353 miliardi con compensi equivalenti al 4-5 per cento dell'intero ammontare.

3) l'ex presidente del tribunale amministrativo regionale della Campania Francesco Brignola, tra il 1988 e il 1993 avrebbe ricevuto ben 28 incarichi di arbitrati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I magistrati ordinari, i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni giurisdizionali, i magistrati dei tribunali amministrativi regionali ed i magistrati militari non possono assumere uffici pubblici o privati.

2. Ai fini della presente legge con la denominazione di magistrati si intendono tutti i magistrati elencati al comma 1.

3. I magistrati che hanno ricoperto la carica di parlamentare o di membro del Governo per due legislature consecutive decadono dalla magistratura al termine del mandato parlamentare, o all'atto della cessazione dell'incarico di Governo.

4. I magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, comprese le attività di insegnamento universitario o postuniversitario, sia retribuito che non retribuito, in università pubbliche o private.

5. I magistrati non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'amministrazione dello Stato ovvero una azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

6. I magistrati non possono far parte di commissioni giudicatrici di esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle carriere di magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare e di quelle per l'accesso alle professioni di avvocato.

7. I magistrati non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative ad eccezione di quelle previste all'articolo 2.

ART. 2.

1. Ai magistrati è consentita la partecipazione ai corsi di preparazione e di aggiornamento per la funzione giudiziaria, per la professione di avvocato, per l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, relativamente al solo ordinamento ed alle norme deontologiche delle rispettive professioni.

2. I magistrati possono partecipare a titolo gratuito ad organi ed enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza e di volontariato, se autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura, che valuta se tali incarichi sono incompatibili con l'esercizio a tempo pieno della funzione giurisdizionale.

3. I magistrati possono ricoprire i seguenti uffici:

a) addetti al servizio ispettivo dei magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia;

b) addetti agli uffici del Consiglio superiore della magistratura;

c) addetti agli uffici della Presidenza della Repubblica;

d) presidente e componenti delle commissioni di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero di grazia e giustizia, gli altri Ministeri ed altri enti pubblici per la soluzione dei problemi attinenti alla attività giurisdizionale;

e) presidenti e componenti delle commissioni di studio per progetti di informatizzazione ed automazione degli uffici giudiziari;

f) presidenti e membri di commissioni per il gratuito patrocinio;

g) esperti presso Commissioni parlamentari di inchiesta su fenomeni di rilevanza giurisdizionale o di particolare allarme sociale.